

STATUTO

SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIRANO SO PIAZZA BASILICA 15

Numero REA: SO - 59483

Codice fiscale: 00785150145

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

“SAN MICHELE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, SCOPO, OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società cooperativa denominata "San Michele Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 - Norme applicabili

2.1 Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le normative comunitarie, nazionali e regionali, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel comune di Tirano.

3.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

3.3 Spetta all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in altri comuni.

3.4 Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'istituzione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, e rappresentanze anche altrove.

Articolo 4 - Durata

4.1 La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2080, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 5 - Scopo sociale

5.1 La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art.1, lettera a), della legge 381/1991.

5.2 La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5.3 La cooperativa si propone, nel contempo, di prestare ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività

5.4 La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare ai benefici della mutualità chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato.

5.5 La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 6 - Oggetto sociale

6.1 Per il perseguimento dei propri scopi e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, intende gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi e senza fini di lucro servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e educativi di cui alla lettera a) dell'art.

1 della legge 381/91, sia di carattere domiciliare e/o territoriale, che di carattere residenziale e/o semi-residenziale, rivolti:

- a diverse tipologie di persone in stato di disagio, tra cui minori, giovani, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti, tossicodipendenti, famiglie, emarginati, stranieri comunitari ed extracomunitari, detenuti e comunque persone in condizione di bisogno e/o disagio sociale;
- a persone e soggetti collettivi che non presentano situazioni di disagio sociale, allo scopo di promuovere "benessere" e prevenire forme di disagio fisico e psichico, emarginazione ed esclusione.



6.2 Pertanto potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione di servizi domiciliari e/o territoriali, a carattere socio-sanitario, socio assistenziale e educativo;
- b) gestione di servizi residenziali e semi-residenziali, a carattere socio-sanitario, socio assistenziale e educativo;
- c) gestione di case albergo, case di soggiorno, case di riposo, strutture residenziali, ritrovi per anziani, servizi socio-educativi e di baby-sitting in forme domiciliari o socializzate, quali asili nido, micro-nidi, nidi-familiari, nidi-aziendali;
- d) gestione di servizi e/o centri di accoglienza, di educazione, di animazione- aggregazione- socializzazione, di assistenza, di riabilitazione, di sviluppo delle autonomie, di informazione e orientamento, di integrazione socio-lavorativa;
- e) gestione di comunità alloggio, educative e terapeutiche anche per minori, centri di pronto intervento e di sollievo, ambulatori infermieristici e fisioterapici, comunità di convivenza, colonie e centri diurni estivi e invernali, parchi giochi, circoli culturali e ricreativi, pensionati, ferie organizzate;
- f) gestione di attività e servizi di integrazione scolastica quali doposcuola, servizi di sostegno, convitti, gestione di attività didattiche scolastiche ed extra scolastiche, gestione di percorsi di formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo formativo scolastico;
- g) gestione di attività e strutture ricettive turistiche alberghiere complementari ai sensi della L. R. n. 27/2015, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del turismo sociale e sostenibile;
- h) gestione di attività, servizi e progetti orientati all'animazione di comunità, alla prevenzione del disagio, alla sensibilizzazione e promozione delle comunità locali;
- i) gestione di centri diurni, comunità protette e percorsi di residenzialità leggera nell'ambito della salute mentale;
- l) gestione di spazi e servizi di housing sociale e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, gestione di spazi e servizi di accoglienza, formazione ed orientamento rivolti a stranieri e richiedenti asilo;
- m) produzione, lavorazione e commercializzazione di prodotti derivanti da attività di tipo occupazionale esercitate esclusivamente a scopo terapeutico, riabilitativo e/o educativo;
- n) gestione di attività di formazione, di progettazione e di consulenza nel settore socio- sanitario, socio assistenziale ed educativo;
- j) gestione di attività e servizi culturali quali biblioteche, rassegne teatrali, attività redazionali ed editoriali, produzione e promozione di prodotti culturali. Tali interventi potranno essere svolti a favore e/o in collaborazione con soggetti del territorio, quali organizzazioni di terzo settore, parrocchie e oratori, scuole, organizzazioni culturali e sportive, enti locali e in generale enti pubblici e privati.

6.3 Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

6.4 La società cooperativa, inoltre potrà:

- partecipare a gare di appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine, con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato, ed in particolare partecipare al finanziamento ed allo sviluppo dell'attività di altre cooperative sociali;
- aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività



- sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- costituire o aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- aderire a gruppi di acquisto solidale e promuoverne la costituzione;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

6.5 La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

6.6 La società potrà inoltre emettere obbligazioni.

6.7 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

6.8 La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico

Articolo 7 - Requisiti mutualistici

7.1 La Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n°381 e in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

7.2 Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione ed i sindaci (se nominati), documenteranno le condizioni di prevalenza, di cui al precedente comma, rispettivamente nella nota integrativa di bilancio, e nella relazione al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del codice civile.

7.4 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 8 - Regolamenti

8.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

 3

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9 - Capitale sociale

9.1 Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

9.2 Concorrono a formare il capitale sociale i conferimenti dei soci cooperatori e i conferimenti effettuati dai soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

9.3 Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

9.4 La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 9.1 ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 10 - Patrimonio della società

10.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

10.2 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

10.3 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 11 - Soci

11.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

11.2 Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al punto precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

11.3 Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati. Non può essere socio chi esercita in proprio imprese o attività che, per oggetto, luogo, utenza, committenza, sono in concorrenza con quella della cooperativa.

11.4 E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

11.5 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori;
- soci volontari;
- soci fruitori.

11.6 Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

11.7 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 12 - Soci lavoratori

12.2 Possono essere soci lavoratori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente



alle attività dell'impresa sociale ed attivamente collaborare al suo esercizio ed al suo sviluppo per il raggiungimento dei fini sociali.

12.3 Possono essere ammessi come soci lavoratori elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

12.4 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Articolo 13 - Soci volontari

13.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

13.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

13.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

13.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

13.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari, in possesso di titolo specifico, concorrono al raggiungimento degli standard richiesti nei limiti prescritti dalle disposizioni regionali vigenti.

Articolo 14 - Soci fruitori

14.1 Possono essere soci fruitori le persone fisiche che usufruiscono, sia direttamente che indirettamente, dei servizi erogati dalla cooperativa.

Articolo 15 - Categoria speciale di soci

15.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

15.2 Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

15.3 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

15.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

15.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

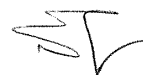
15.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

15.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 21 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

15.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 22 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.



15.9 Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 11 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

15.10 Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 16 - Finanziamento dei soci e dei terzi

16.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del codice civile.

Articolo 17 - Domanda di ammissione

17.1 Chi desidera essere ammesso come socio dovrà fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

- se si tratta di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di fax;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 49 e 50 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

17.2 Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre riportare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

17.3 Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre riportare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- b.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni.

17.4 Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre riportare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire dei servizi offerti dalla cooperativa.

17.5 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

17.6 Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli precedenti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate, delibera sulla domanda tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa.

17.7 Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.



17.8 Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Articolo 18 - Doveri dei soci

18.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

18.2 In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata anche in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

18.3 In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

18.4 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

18.5 Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Articolo 19 - Trasferimento delle azioni

19.1 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 20 - Perdita della qualità di socio

20.1 Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione, fallimento o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 21- Recesso del socio

21.1 Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

21.2 In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente o la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies del codice civile;
- c) la momentanea sospensione del rapporto di lavoro per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

 7

- d) la cessazione definitiva del rapporto di lavoro con la Cooperativa.
- 21.3 Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.
- 21.4 Il recesso non può essere parziale.
- 21.5 Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 21.6 Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale ai sensi articoli 49 e 50 del presente statuto.
- 21.7 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- 21.8 Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.
- 21.9 Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Articolo 22 - Esclusione del socio

- 22.1 Può essere escluso dalla società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il socio che:
- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
 - b) si trova nella situazione prevista dall'art.2531 del codice civile;
 - c) con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - d) si rende responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
 - e) da oltre sei mesi è in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società;
 - f) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
 - g) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
 - h) è condannato con sentenza penale passata in giudicato per gravi reati contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
 - i) nell'esecuzione del rapporto di lavoro pone in essere comportamenti oppure commette gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.
- 22.2 Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento e da annotarsi sul libro dei soci.
- 22.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 49 e 50 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.
- 22.4 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.
- 22.5 L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.
- 22.6 L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.
- 22.7 Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Articolo 23 - Morte del socio

23.1 In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 24 e 25.

23.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 24 - Liquidazione e rimborso delle azioni

24.1 Il socio receduto o escluso o l'erede del socio defunto ha diritto al rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate.

24.2 La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma tre, del codice civile.

24.3 Gli amministratori rimborseranno le azioni nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il rimborso delle azioni avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Articolo 25 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

25.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

25.2 Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

25.3 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 22, lettere c), d), f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

25.4 La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche o di altro genere fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

25.5 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

25.6 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

25.7 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Articolo 26 - Soci sovventori

26.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Articolo 27 - Conferimento ed azioni dei soci sovventori

27.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

27.2 L'azione ha un valore nominale pari a Euro 25,00.

27.3 I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al precedente articolo 10, numero uno, lettera a) del presente statuto.

Articolo 28 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

 9

28.1 Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

28.2 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

28.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 29.

Articolo 29 - Deliberazione di emissione

29.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa, il periodo minimo di permanenza del socio nella compagine societaria prima del quale non è ammesso il recesso e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

29.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 30 - Diritti dei soci sovventori

30.1 I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) al socio sovventore spetta un solo voto indipendentemente dall'ammontare del conferimento effettuato; in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 31 - Gli organi della società

31.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 32 - Assemblea dei soci - convocazione

32.1 L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

32.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire, come segue:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, oppure in alternativa, sul quotidiano "La Provincia di Sondrio", almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali equipollenti forniti di avviso di ricevimento, atti a garantire il ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- c) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento di almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea;

d) messaggio telefax o di posta elettronica ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea.

32.3 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se nominato. Tuttavia in tale ipotesi: ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

32.4 L'assemblea è convocata presso la sede sociale. Può essere convocata altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione dei soci.

32.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

32.6 In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

32.7 Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

32.8 L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 33 - Assemblea dei soci – intervento in assemblea e diritto di voto

33.1 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

33.2 Ogni socio cooperatore, persona fisica o persona giuridica, ha un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

33.3 Ogni socio sovventore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

33.4 I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, appartenenti alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti del Consiglio di Amministrazione, né a componenti del Collegio Sindacale, se nominato o di controllo. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

33.5 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea o contemplato in eventuali regolamenti.

Articolo 34 - Presidenza dell'assemblea

34.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

34.2 Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

34.3 Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 35 - Funzioni dell'assemblea

35.1 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;



- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
 - d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
 - f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
 - g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno e sulle modalità di erogazione, ai sensi dell'articolo 47 del presente statuto;
 - h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli altri eventuali regolamenti interni;
 - j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 22;
 - l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- 35.2 L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie indicate dalla legge.

Articolo 36 - Assemblea dei soci - quorum costitutivi e deliberativi

36.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

36.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

36.3 L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 37 - Consiglio di amministrazione - composizione

37.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

37.2 La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

37.3 Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

37.4 L'assunzione della carica di amministratore per il socio cooperatore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

37.5 Mentre, l'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o enti pubblici;
 - attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne



compromettano l'indipendenza.

37.6 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dai precedenti commi 37.4 e 37.5, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

37.7 Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

37.8 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 38 - Consiglio di amministrazione - i poteri

38.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo, uno o più consiglieri delegati, fissandone i poteri;
- nomina il direttore generale della società;
- nomina i membri dei comitati esecutivi se necessari;
- delibera gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- delibera il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Articolo 39 - Consiglio di amministrazione - delega dei poteri

39.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

39.2 Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

39.3 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

39.4 Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

39.5 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

39.6 Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 40 - Consiglio di amministrazione – adunanze deliberazioni

40.1 Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il Consiglio stesso; il Consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

40.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

40.3 La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a

ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale (se nominato) o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire al- meno due giorni prima.

40.4 Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

40.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

40.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

40.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

40.8 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

40.9 Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 41 - Consiglio di amministrazione – durata in carica compensi

41.1 Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

41.2 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

41.3 Il compenso degli amministratori è regolato dall'art.2389 del c.c. e viene determinato dall'assemblea.

41.4 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

41.5 Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Articolo 42 - Il Presidente – rappresentanza della società

42.1 La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

42.2 In caso di assenza o impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

42.3 Il presidente potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri consiglieri oppure ad estranei.

42.4 Il presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Articolo 43 - Controllo diretto dei soci

43.1 Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle



deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste.

43.2 I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 44 - Collegio sindacale

44.1 Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

44.2 Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

44.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi possono essere riconfermati.

44.4 La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

44.5 Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

44.6 Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 45 - Revisione legale dei conti

45.1 La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

45.2 L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VI ESERCIZI, BILANCI ED UTILI

Articolo 46 – Il bilancio di esercizio

46.1 Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

46.2 Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio Sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

46.3 Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori del revisore contabile, del Collegio Sindacale, se nominato, nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

46.4 I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

46.5 E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

46.6 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

46.7 L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 47 - I ristorni



47.1 I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruaggio delle prestazioni direttamente afferenti gli scambi mutualistici intercorsi, possono riguardare esclusivamente eccedenze economiche risultanti dall'attività mutualistica. In ogni caso la quota di ristorni imputata non potrà determinare un risultato d'esercizio negativo.

47.2 Il Consiglio di Amministrazione ne determina l'ammontare iscrivendolo nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci, indicando nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione i criteri che hanno portato alla quantificazione dei ristorni, ovvero le motivazioni della mancata imputazione.

47.3 L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni determina, tra le seguenti, le forme di attribuzione:

- liquidazione diretta, immediata o rateizzata;
- aumento gratuito del capitale mediante assegnazione di nuove azioni.

47.4 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base prevalentemente dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

47.5 Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 48 - Scioglimento devoluzione

48.1 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

48.2 L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

48.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

48.4 L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 46, punto quattro, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 46, punto quattro, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49 - Clausola arbitrale

49.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 5/2003,



nominati con le modalità di cui al successivo art. 50, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

49.2 La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

49.3 La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

49.4 L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

49.5 L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

Articolo 50 - Arbitri e procedimento

50.1 Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

50.2 Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

50.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

50.4 Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

50.5 Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

50.6 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

50.7 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

50.8 Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Articolo 51 - Disposizioni generali

51.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali che eventualmente disciplinano la società cooperativa.

Il Presidente
Enrico Giacomelli

